

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2024, n. 273.

Atto di programmazione e di riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 per l'anno 2023. Disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Atto di programmazione e di riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 per l'anno 2023. Disposizioni.”** e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto;

Visto il comma 7, dell'art. 20 della legge 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

Visto l'art. 357 della L.R. 09/04/2015, n. 11 *“Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”*;

Considerato il decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e il Piano sociale nazionale 2021-2023 ed è stato approvato, contestualmente, il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ai sensi del comma 7, dell'art. 20 della legge 328/2000, per il triennio 2021-2022-2023;

Visto che le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) assegnate alla Regione Umbria per l'anno 2023 con il sopra citato Decreto ammontano ad € 6.444.958,82;

Considerata la nota della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (loro prot. n. 0017993 del 22-12-2023) con la quale si comunica che sono confermate anche per l'anno 2023 le indicazioni fornite con precedente nota prot. n. 10369 del 29 dicembre 2021 con la quale si disponeva circa gli adempimenti a carico delle Regioni per la programmazione delle risorse anno 2021;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, così come indicato negli allegati A) e C) al presente atto parti integranti e sostanziali dello stesso, la programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ex art. 20 della legge 328/2000, per l'anno 2023, assegnate alla Regione con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, per l'importo di € 6.444.958,82 mediante programmazione ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto e delle indicazioni di cui alla nota prot. n. 0017993 del 22-12-2023 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

2) di stabilire che le risorse di cui al precedente punto sono assegnate ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/2015, precisando che dette risorse sono destinate alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e nel rispetto delle destinazioni riportate nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di approvare le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo di cui ai punti precedenti ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, così come definiti nel documento istruttorio, tenuto conto che i suddetti criteri, in attuazione della normativa in vigore, fanno riferimento a parametri demografico-sociali e, conseguentemente di approvare il relativo riparto delle medesime risorse che vengono assegnate ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno, come da allegato B) parte integrante e sostanziale del medesimo atto, precisando che non sono state inseriti i calcoli del riparto delle risorse destinate:

- a) all' AREA n. 4 'Multiutenza' per le quali si rinvia a successivo atto;
- b) al progetto P.I.P.P.I. per le quali si rinvia a quanto disposto ai successivi punti 4) e 5);
- 4) di approvare, in adempimento di quanto previsto all'art. 4, comma 1 del Decreto 22/10/2021, l'allegato D del Decreto stesso e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, denominato Implementazione *Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità* (P.I.P.P.I.), destinando a tale implementazione risorse del Fondo in oggetto pari a complessivi € 62.500,00;
- 5) di stabilire che l'Ambito territoriale/Zona sociale selezionata, a seguito della manifestazione di interesse (nota prot. n. 0017145 del 29/02/2024), per l'attivazione del P.I.P.P.I., come risulta dal citato allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, è il Comune di Spoleto, in qualità di capofila della Zona sociale n. 9;
- 6) di procedere all'inserimento dei dati approvati con il presente atto nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, in particolare ciò che attiene:
- a) alla ripartizione tra aree come previsto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) alla ripartizione delle risorse per ciascuna area tra macro-attività, come previsto nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto dell'avvenuto rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal DM 22/10/2021 e dalla nota ministeriale del 22.12.2023, di seguito richiamati:
- destinazione di almeno il 50% delle risorse agli interventi per le persone minori di età;
 - destinazione di risorse per la supervisione del personale dei servizi sociali per un importo di € 167.000,00;
 - destinazione di risorse per le dimissioni protette per un importo di € 167.000,00;
- c) al coinvolgimento, nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), degli Ambiti territoriali secondo il livello di adesione, come da allegato D) parte integrante e sostanziale del presente atto alle risorse, per un importo di € 62.500,00;
- 7) di procedere alla iscrizione delle risorse di cui al FNPS - anno 2023ai seguenti capitoli del bilancio regionale 2024-2026 (e.f. 2024):
- L2836 -Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, per l'importo di € 3.222.479,41;
 - Y2836 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l'importo di € 1.045.979,41 (derivati € 995.979,41 dall'area Povertà ed € 50.000,00 dall'area Disagio adulti, dipendenze, salute mentale);
 - 12836 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1203: Interventi per gli anziani, per l'importo di € 800.000,00;
 - F2836 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1202: Interventi per la Disabilità per l'importo di € 957.000,00 (derivati: € 700.000,00 dall'area disabilità, € 90.000,00 dall'area non autosufficienza, ed € 167.000,00 dalla quota per le Dimissioni protette);
 - S2836_S Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1207 Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali per l'importo di € 167.000,00;
 - Capitolo di nuova istituzione - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, per l'importo di € 62.500,00;
 - 02718 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l'importo di € 190.000,00;
- 8) di stabilire che il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 3, comma 5 del Decreto 22/10/2021, a cura del Comune capofila di Zona Sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno e dovrà essere dato atto nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% dell'ammontare complessivo assegnato alla Regione, secondo la ripartizione riportata all'allegato E) del Decreto 22/10/2021 precisando che tale rendicontazione sarà requisito ai fini dell'ottenimento delle risorse del FNPS dell'anno 2025;
- 9) di ricordare che il mancato utilizzo delle risorse di cui al presente atto, ai sensi della L.289/2002 art. 46, comma 5 e dall'art. 3, comma 5, del Decreto 22/10/2021, comporterà la revoca del finanziamento assegnato con il presente atto;
- 10) di rinviare a successivi atti del Dirigente del Servizio *Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore* ogni adempimento utile all'attuazione della presente programmazione nonché l'impegno e la liquidazione delle somme ripartite, da adottare, in una unica soluzione, entro i termini previsto dall'art. 2 co. 3 del Decreto 22/10/2021 e, comunque, entro 60 giorni dall'effettivo versamento del fondo di cui all'oggetto alla Regione, precisando che dell'avvenuta liquidazione sarà data comunicazione al Ministero e i dati dei relativi flussi saranno inseriti nel SIOSS, secondo quanto previsto dal citato decreto;

- 11) di trasmettere il presente atto al Servizio bilancio per gli adempimenti di cui al punto 7);
- 12) di notificare il presente atto ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A), B), C) e D), quali parti integranti e sostanziali, è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di programmazione e di riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge n. 328/2000 per l'anno 2023. Disposizioni.

Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e il Piano sociale nazionale 2021-2023. Contestualmente, è stato approvato il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ai sensi del comma 7, dell'art. 20 della legge 328/2000, per il triennio 2021-2022-2023, il cui ammontare complessivo assegnato alle Regioni, come dall'allegata Tabella 2 del citato Decreto, ammonta ad € 385.925.678,00 per ciascun anno del citato triennio, al cui interno vengono destinati alla Regione Umbria € 6.444.958,82 per ognuna delle suddette annualità.

Con il presente atto si provvede a programmare e ripartire le risorse afferenti all'annualità 2023.

Il suddetto Fondo ai sensi dell'art. 357 della L.R. 09/04/2015, n. 11 "*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*", costituisce una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali. Le altre due fonti ordinarie di finanziamento del settore sociale richiamate dal citato articolo sono: le risorse comunali e quelle regionali. Con particolare riferimento alle risorse del Fondo Sociale Regionale stanziato nel bilancio regionale, la Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 357 della L.R. 11/2015, provvede con proprio atto di programmazione annuale a ripartire le stesse fra le macro aree di intervento. Per le risorse stanziato nel bilancio regionale 2024-2026 ed iscritte all'e.f. 2024 è in corso la definizione l'atto di programmazione e di riparto delle stesse, mentre per le risorse relative all'anno 2023 si è provveduto a programmarle con DGR n. 745 del 19-07-2023 la quale rinviava a successivo atto la programmazione del FNPS annualità 2023, in quanto sebbene le risorse fossero state già ripartite con il Decreto 22 ottobre 2021, non erano pervenute dal livello nazionale le indicazioni circa gli adempimenti a carico delle Regioni.

Queste indicazioni sono state fornite con nota del Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (prot. 0017993 del 22-12-2023) e sono state confermate per l'anno 2023, le indicazioni relative agli adempimenti a carico delle Regioni per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2021 già contenute nella nota prot. n. 10369 del 29 dicembre 2021.

L'ammontare delle risorse oggetto del presente atto sono pari ad € 6.444.958,82 e di seguito si riportano le indicazioni che debbono essere rispettate per l'ottenimento delle risorse.

In primo luogo deve essere preso a riferimento, per la programmazione regionale delle risorse del FNPS, il medesimo decreto interministeriale del 22-10-2021 il quale approva il capitolo 1 e capitolo 2 del "*Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023*" e il capitolo 2 del "*Piano sociale nazionale 2021-2023*". Le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le Autonomie Locali provvedono ad inserire tale programmazione nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), quale componente del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), ed essa deve avvenire attraverso:

a) la ripartizione delle risorse tra macro-attività ('Famiglia e minori', 'Anziani autosufficienti', 'Disabili', 'Anziani non autosufficienti', 'Povertà', 'Disagio adulti, dipendenze, salute mentale' e 'Multiutenza') destinando, almeno il **50% delle risorse agli interventi per le persone minori di età;**

b) l'eventuale destinazione di risorse, per un importo non superiore all'1% di quelle assegnate, ad azioni di sistema sottraendo le stesse dalla ripartizione tra aree di attività, la quale dovrà essere rendicontata in maniera specifica nella scheda "Flussi finanziari" mediante l'inserimento di una relazione con le finalità, le azioni realizzate, le modalità di attuazione e le risorse utilizzate;

c) la destinazione delle risorse per la supervisione del personale dei servizi sociali;

d) la destinazione delle risorse per le dimissioni protette;

e) la destinazione di risorse agli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), secondo il livello di adesione nella specifica sezione della programmazione relativa al progetto e denominata scheda "PIPPPI" tenuto conto che **le risorse a carico del FNPS** da destinarsi a ciascun ambito **sono pari ad € 62.500,00**.

Il citato Piano sociale nazionale 2021-2023 considera una priorità imprescindibile l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali. In effetti, la disciplina dei singoli interventi assume sempre di più la necessità dell'integrazione, a partire dai servizi di contrasto alla povertà ma anche alla necessità di costituire équipe multidisciplinari a fronte di bisogni complessi, alle previsioni in attuazione del "dopo di noi" e alle sperimentazioni in materia di vita indipendente ecc.

Va ricordato che a favore delle priorità sopra indicate: lettera C (*Supervisione del personale dei servizi sociali*), lettera D (*Dimissioni protette*) e lettera E (*P.I.P.P.I.*), sono destinate significative risorse del PNRR (area M5C2, Investimento 1.1.: *Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti*), ad integrazione di quelle del FNPS di cui al presente atto.

Il decreto interministeriale 22-10-2021, infatti, oltre a confermare la previsione già stabilita per le precedenti annualità di destinare il 50% delle risorse agli interventi per le persone minori di età e al programma P.I.P.P.I. (quest'ultimo integrato dai fondi PNRR nell'ottica del riconoscimento come LEPS), prevede che una parte del rimanente 50% delle risorse assegnate alle Regioni venga destinato, come finanziamento integrativo a quello riconosciuto ai territori a valere sul PNRR, per gli interventi della supervisione del personale e delle dimissioni protette (precisamente per un importo pari a 10 milioni ad intervento a livello nazionale).

Premesso quanto sopra, la programmazione anche delle risorse FNPS 2023 di cui al presente atto, fa riferimento alla matrice di macro-livelli e aree di intervento, come avvenuto per le precedenti programmazioni, 2021 e 2022, con la particolare attenzione, per le azioni individuate come prioritarie e ai LEPS individuati.

Quadro istituzionale-organizzativo e scenario della programmazione

Il quadro istituzionale-organizzativo, che fa da sfondo al presente atto, è quello disegnato dalla legge regionale n. 11/2015 che riconosce, quale livello ottimale per la gestione dei servizi sociali, le 12 Zone sociali, costituite prevalentemente attraverso lo strumento convenzionale di cui all'art. 30, co. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La Convenzione per la gestione associata, prevista all'art. 365 della L.R. 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato all'esercizio delle attività indicate nella medesima Convenzione, che, senza acquisirne la titolarità, agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza, nel sistema di offerta e di equità nell'accesso alle prestazioni. In forza di ciò, il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale.

Ad oggi, sono in vigore le Convenzioni per la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi del citato art. 30 del d.lgs. 267/2000, in 11 Zone sociali e la maggior parte delle Zone sociali a partire dalla fine del 2023 hanno rinnovato e/o stanno rinnovando le Convenzioni a seguito della scadenza fissata per lo più al 31-12-2023, ovvero alla fine del periodo di utilizzo delle risorse dei POR FSE 2014-2020. Va ricordato che solo con riferimento alla Zona sociale n. 5, la gestione associata è realizzata attraverso l'Unione dei Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000, denominata "*Unione dei Comuni del Trasimeno*" e la relativa convenzione, come previsto dallo Statuto dell'Unione, prevede il conferimento all'Unione anche delle funzioni dei servizi sociali da regolare con apposita Convenzione a tutt'oggi in vigore quella sottoscritta il data 06.04.2017.

La gestione associata, ritenuta essenziale per l'attuazione della programmazione europea e nazionale, è tuttavia divenuta sostanzialmente il parametro di riferimento per la gestione di tutta la rete dei servizi sociali alla persona. La messa a sistema di tale strumento, anche grazie all'investimento dei Fondi UE per l'area sociale, ha determinato l'accrescimento delle competenze delle amministrazioni coinvolte, economicità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi ed omogeneità e parità di trattamento nell'intero territorio.

L'atto strategico regionale dell'area tematica sociale e di riferimento della programmazione è, a tutt'oggi, il Nuovo Piano sociale regionale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 07/03/2017, n. 156, nel quale, fra l'altro, viene ridisegnata la *governance* sociale, indirizzando, anche con riferimento all'utilizzo dei fondi europei, verso una programmazione integrata degli interventi sociali.

Prioritario è pertanto il richiamo alla programmazione del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 e alla DGR 1318 del 14-12-2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022 di approvazione del programma “PR Umbria FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Umbria in Italia - CCI 2021IT05SFPR016. Le azioni di area sociale del PR FSE+ 2021-2027, ricondotte prioritariamente negli obiettivi specifici h) e k), sono in linea con la programmazione 2014-2020 e in continuità con essa si confermano le azioni riconducibili a due grandi schemi logici che, a sua volta, rispondono alla compresenza di una duplice *ratio* “sviluppo strutturale/sostegno attuativo”:

— le azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione prioritariamente attraverso l’istituto della concessione amministrativa ex L. 241/90 art. 12, anche attraverso procedure di evidenza pubblica o affidamento a soggetti *in house*;

— le azioni strutturate su scala territoriale, a livello di Zona sociale di cui all’art. 265 della l.r. 11/2015 in base al riconoscimento della titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali, nonché lo svolgimento delle attività di cui all’art. 6 della l. 328/2000, poste in capo ai Comuni i quali esercitano tale funzione in modo associato tramite le Zone sociali ex art. 268-bis della medesima l.r. 11/2015. Il riferimento giuridico nella regolamentazione dei rapporti tra Regione e Zona sociale si sostanzia nell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90, quale contesto di chiara disciplina di funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla programmazione all’attuazione dell’azioni.

In merito alle azioni a regia centrale esse si configurano come interventi che vanno da misure a favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale anche conseguenti alla nascita di un bambino, per facilitare il reinserimento lavorativo della madre/padre tramite l’offerta di servizi/voucher a fini conciliativi ad interventi volti alla promozione di percorsi di inclusione socio lavorativa, per soggetti in condizioni di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale, attraverso un’offerta integrata di orientamento, accompagnamento e formazione e/o per il tramite di tirocini extracurricolari, percorsi di formazione e riqualificazione professionale rivolti alle persone sottoposte ad esecuzione penale da svolgersi all’interno degli Istituti penitenziari del territorio regionale e tirocini in extra-muraria. Inoltre, sono previsti interventi volti alla promozione di progetti da parte degli Enti del Terzo settore (economia sociale) per consolidare e sviluppare sistemi di welfare territoriali innovativi tesi a riqualificare i servizi della rete territoriale o a promuoverne di nuovi, coniugando lo sviluppo locale e il sistema di welfare, nonché progetti volti a promuovere il miglioramento della qualità della vita, della partecipazione sociale attiva e della sicurezza delle persone che invecchiano. Infine, sono previste azioni di sistema a supporto e per la riqualificazione dei servizi sociali. Per tutte queste azioni faranno seguito alla presente deliberazione appositi atti di programmazione e relativi provvedimenti istitutivi che daranno disposizioni sul contenuto e sull’avvio delle stesse.

Per quanto attiene alle azioni da realizzare su scala territoriale, posto che la *ratio* ultima del ricorso al FSE+ è fondata sull’effettivo apporto strutturale delle sue risorse, accompagnato dal sostegno ai singoli sistemi di policy interessati dai cambiamenti, in un orizzonte di medio termine, le azioni che vengono finanziate tengono conto della necessità del mantenimento e della estensione dei livelli di prestazione dei servizi, come condizione necessaria per lo sviluppo anche dei nuovi modelli e le azioni inserite riguardano per lo più servizi e interventi rivolti a minori, minori con disabilità e in generale alle persone con disabilità, a persone non autosufficienti nonché alle loro famiglie. Con DGR 983 del 27-09-2023 è stata dettata la programmazione attuativa per il triennio 2023-2025 riferita alle seguenti azioni previste nell’Asse Inclusione, obiettivi specifici h) e k) per un complessivo di risorse pari ad € 6.800.000,00:

a) *Interventi socio educativi di supporto alla domiciliarità (OS K)* per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 5.900.000,00 di cui € 2.648.092,79 sono state destinate per la programmazione triennale 2023-2025;

b) *Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica (OS K)*, per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 5.000.000,00 di cui € 1.705.843,07 sono state destinate per la programmazione triennale 2023-2025;

c) *Servizio di accompagnamento al lavoro per le persone con disabilità - SAL per adulti e giovani (OS H)*, per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 3.500.000,00 di cui € 901.243,95 sono state destinate alla programmazione triennale 2023-2025;

d) *Inclusione sociale delle persone con disabilità - Supporto alla vita indipendente - e supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti (OS K)* per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 7.000.000,00 e sono state programmate solo parte delle risorse destinate all’intervento ‘Vita Indipendente’ da realizzare in favore delle persone con disabilità per € 1.544.820,19.

Con DGR 1404 del 28-12-2023, a seguito degli esiti di una procedura di manifestazione di interesse con le Zone sociali, è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione da stipulare con ciascuna Zona corredato dalle schede tecniche delle azioni oggetto dell’accordo ed è in corso la chiusura della fase di *stat-up* per poi procedere all’avvio delle attività nei territori.

Per quanto riguarda l'area della 'povertà' e delle politiche di contrasto alla povertà, va ricordato che la Regione Umbria, con DGR n. 431/2023 ha adottato il Piano regionale di contrasto alla povertà 2021/2023. La programmazione regionale è rivolta ad attivare azioni in risposta dei bisogni sociali primari delle persone e delle loro famiglie con lo scopo di prevenire e contrastare gli elementi di esclusione, disagio e povertà. Tale obiettivo sarà conseguito anche attraverso il coinvolgimento attivo e diretto dei destinatari del sistema di assistenza nei loro percorsi di inclusione sociale ed economica.

La Regione Umbria, in linea con la programmazione europea e nazionale, ha promosso da anni un processo di cambiamento culturale nelle politiche di contrasto alle povertà, contribuendo alla realizzazione di un sistema stabile di governance, indirizzata al rafforzamento dei servizi e degli interventi dedicati alle persone maggiormente esposte ai processi di impoverimento e di esclusione sociale.

Come noto, con il d.lgs. 147/2017, successivamente con il D.L. 4/2019 ed ultimamente con D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione, sono stati definiti formalmente i livelli essenziali delle prestazioni, non solo nella componente di trasferimenti monetari, ma anche nella componente di politica attiva, definendo le basi per un vero e proprio diritto individuale alla presa in carico da parte dei servizi sociali. Le risorse del Fondo Nazionale Povertà Quota Servizi, delle Gravi marginalità e dei *Care leavers*, unitamente alle risorse del Fondo Sociale regionale, dei PON assegnati agli ambiti ed alla quota di FNPS anno 2023, di cui al presente atto, destinata al contrasto della povertà, costituiscono il quadro complessivo delle risorse dedicate all'area di intervento *de quo*.

RIPARTO DELLE RISORSE

VINCOLI DI RIPARTO per la programmazione delle risorse relative all'anno 2023 imposti dal DM 22-10-2021

Il Decreto 22-10-2021 e le note esplicative della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermano l'impianto programmatico a matrice di macro-attività per 4 aree di intervento come avvenuto per le precedenti programmazioni a partire dal 2013, anche se nel corso del tempo essi sono stati aggiornati ed integrati in relazione alle azioni riconosciute come prioritarie e in base ai LEPS individuati.

La ripartizione delle risorse, così come definita nell'allegato C) del Decreto 22-10-2021, prevede le aree di seguito elencate:

- AREA n. 1, ricomprende le risorse per la '*famiglie e minori*' e per gli '*Anziani autosufficienti*';
- AREA n. 2, ricomprende le risorse per le '*persone con disabilità*' e per gli '*anziani non autosufficienti*';
- AREA n. 3, ricomprende le risorse per le '*povertà*' e per il '*disagio adulti, dipendenze, salute mentale*';
- AREA n. 4, ricomprende le risorse per la '*Multiutenza*'.

Le suddette aree di intervento a loro volta sono suddivise in più macro-attività, dove sono previsti gli interventi ed i servizi sociali rispetto ai quali verranno rendicontate le risorse del Fondo assegnato alle Regioni.

I vincoli di destinazione stabiliti dal Decreto del 22-10-2021, si quantificano per la Regione Umbria come di seguito riportato:

a) l'importo di € 3.222.479,41, ovvero il 50% delle risorse assegnate, è vincolato per gli interventi a favore delle persone di minore età. L'articolazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza prevede, oltre che l'accesso e la presa in carico, caratteristiche trasversali a tutte le aree di utenza, la classica ripartizione tra i servizi domiciliari, i servizi territoriali, i servizi residenziali e il sostegno economico

b) l'importo di € 167.000,00 è l'ammontare minimo vincolato per la supervisione del personale dei servizi sociali, ovvero per il processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale dell'operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell'azione professionale e strumento per sostenere e promuovere l'operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori. Tale LEPS è descritto nelle sue caratteristiche al capitolo 2.7.2 del Piano sociale nazionale 2021-2023 che qui si richiama e si fa proprio;

c) l'importo di ulteriori € 167.000,00 è l'ammontare minimo vincolato per le dimissioni protette le quale sono identificate come LEPS. L'intervento prevede la dimissione della persona da un contesto sanitario con una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Vengono distinte due tipologie di servizio, la prima rivolta all'utenza che può fare riferimento ad un domicilio e quindi "tornare a casa", la seconda rivolta all'utenza che non ha questa possibilità e le caratteristiche sono descritte al capitolo 2.7.3 del Piano sociale nazionale 2021-2023 che qui si richiama e si fa proprio;

d) l'importo € 62.500,00 è l'ammontare minimo vincolato, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 22-10-2021 per il finanziamento delle azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con i bambini e famiglie in

situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui all'accordo in Conferenza Unificata del 21/12/2017 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e Autonomie Locali e vincola anche il coinvolgimento di almeno un ambito territoriale/zona sociale. Fermo restando che, per tale intervento, rimane in capo al Ministero la competenza di garantire l'attuazione uniforme sul territorio nazionale della suddetta azione, ivi compresa una idonea assistenza tecnica.

Quanto sopra elencato consente di garantire i vincoli posti dal Decreto 22-10-2021 e il dettaglio viene esplicitato negli allegati al presente atto i quali fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE TRA LE ZONE SOCIALI

Per le suddette aree di intervento, nel rispetto dell'art. 357 della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., ai fini del riparto delle risorse del FNPS da assegnare alle Zone sociali, viene preso a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile - popolazione residente al 01-03-2023 e dati delle famiglie al censimento 2020), ponderato dai due seguenti parametri:

a) *demografico* (rilevazione della popolazione residente, ponderata dal numero delle famiglie residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono nell'ottica dell'interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento);

b) *sociale*, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali.

Di seguito si descrive la proposta di programmazione e **di riparto delle risorse anno 2023** che, per quanto concerne gli importi essi vengono riportati nella tabella, allegato A) e allegato C) al presente atto, parti integrante e sostanziale del medesimo.

MACROAREE

AREA n. 1

FAMIGLIA E MINORI

interventi e servizi sociali nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza

IMPORTO € 3.222.479,41, ovvero il 50% della dotazione del FNPS anno 2023.

Le risorse per questa area sono impiegate nel rispetto delle finalità definite nelle Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con DGR n. 405 del 08/03/2010 e dal Piano sociale nazionale 2021-2023, in particolare al capitolo 2.3.2., il cui contenuto si richiama e si fa proprio.

Tenendo conto degli interventi e dei servizi programmati, finanziati nell'ambito di risorse europee, nazionali e regionali al fine di proseguire il percorso di copertura di questa area di intervento in un'ottica di più estesa ed efficace risposta ai bisogni rilevati, gli obiettivi che qui si richiamano e verso i quali destinare le risorse per questa area, sono i seguenti:

- promuovere il benessere dei minori e favorire opportunità educative di socializzazione e partecipazione dei ragazzi alla vita delle comunità;
- prevenire e contrastare i fattori di disagio dei bambini e degli adolescenti;
- aumentare la tutela e protezione dei minori;
- sostenere le responsabilità degli adulti, sia in famiglia, attraverso il sostegno alle competenze e alle capacità genitoriali, sia nel territorio ed in particolare nelle realtà associative, educative, sportive, culturali, ambientali;
- valorizzare le relazioni intergenerazionali e tra coetanei.

Pertanto, le presenti risorse vengono destinate:

- 1) agli interventi **di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi** rivolgendo particolare attenzione al sostegno socio – educativo e alla genitorialità ed assicurare specifici sostegni in presenza di bambini e bambine nei primi 3 anni di vita;
- 2) agli interventi **di sostegno ai bisogni quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi** rivolgendo particolare attenzione al contesto della scuola alunni/studenti in condizione di difficoltà /rischio (attraverso équipe multidisciplinare, gruppi di aiuto etc);
- 3) agli interventi **per minorenni fuori famiglia di origine** intervenendo sui principi cardine, ovvero:

- sul nucleo familiare in difficoltà con azioni idonee per evitare l'allontanamento dei minori;
- ricorrendo allo strumento dell'affidamento familiare, quale breve parentesi di vita al di fuori del contesto familiare per consentire al minore un percorso di crescita in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, senza spezzare il legame con la famiglia d'origine e, comunque, nel rispetto delle Linee guida regionali (DGR n. 479 del 28/05/2013);
- ricorrendo, quale *extrema ratio*, all'inserimento del minore in una comunità socio educativa, nel rispetto delle disposizioni del regolamento regionale n. 7/2017.

In particolare, rispetto alla problematica connessa alla elevata incidenza del costo relativo all'inserimento dei minorenni nei Servizi residenziali socio educativi, di cui al Regolamento regionale n. 7/2017, ha reso necessario avviare un confronto e un approfondimento congiunto con i territori, anche in riferimento alla possibile costituzione di un Fondo che consenta ai Comuni di piccole dimensioni di sostenere i costi suddetti, tenuto conto della consistenza di un onere altrimenti difficilmente sostenibile. Le risorse assegnate a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - ✓ 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT,
 - ✓ 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT,
- 50% criterio sociale di cui:
 - ✓ 25% popolazione minorile [0 e 4] anni secondo gli ultimi dati ISTAT,
 - ✓ 25% alla popolazione minorile [0 e 18] anni secondo gli ultimi dati ISTAT.

ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

IMPORTO € 800.000,00

Il sistema integrato dei servizi sociali deve tener conto delle politiche inclusive delle persone over 65 e delle loro fragilità ampliate anche dall'emergenza sanitaria, prevedendo un'area dedicata dove si tengano in debita considerazione le attività e i servizi inclusivi rivolti agli anziani autosufficienti, interventi e servizi declinati all'interno delle diverse e più ampie macro-attività.

Le risorse del FNPS - 2023, oggetto di questa programmazione, debbono, quindi, essere destinate in quota parte all'Area Anziani autosufficienti, per essere poi utilizzate dalle Zone Sociali in via prioritaria, ma non esclusiva, per interventi, azioni e servizi socio assistenziali dedicati agli anziani autosufficienti: soli o in coppia, senza reti di sostegno o con reti sociali deboli, senza casa, con insufficiente livello di reddito, nel rispetto delle Linee guida regionali per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani, approvata con DGR n. 1776 del 15/12/2008 e del Piano Sociale vigente. Gli interventi dovranno tener conto delle conseguenze causate dall'emergenza sanitaria da COVID 19, che ha coinvolto in particolar modo le persone over 65 accentuando l'isolamento ed il disagio sociale, difatti al fine di garantire il maggior numero di servizi, la Giunta regionale con deliberazione n.1091 del 2023 si è espressa con Atto di indirizzo per la definizione di azioni a livello di Zona sociale, finanziate con risorse pari ad euro 250.000,00 a valere sul Fondo Sociale Regionale.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - ✓ 40% popolazione residente, sulla base degli ultimi dati ISTAT,
 - ✓ 10% numero delle famiglie, sulla base degli ultimi dati ISTAT,
- 50% criterio sociale di cui:
 - ✓ 25% popolazione entro la fascia di età 65 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT,
 - ✓ 25% popolazione entro la fascia di età 80 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT.

AREA n. 2**PERSONE CON DISABILITÀ****IMPORTO € 700.000,00**

Relativamente a questa area è necessario ripercorrere l'evoluzione programmatoria a partire dalla Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area della disabilità adulti, approvata con DGR n. 361 del 07/04/2008, fino al Piano sociale regionale 2017/2019 e all'attuazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie prima con il POR FSE 2014-2020 e a partire dal 2024 con il PR FSE+ 2021-2027. In particolare, va premesso che, nel dare attuazione ai dettami della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, le politiche regionali per l'inclusione sociale delle medesime hanno previsto azioni tese a promuovere l'autodeterminazione delle persone con disabilità a partire dalla minore età fino all'età adulta, attraverso un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

Le risorse del FNPS – 2023 che vengono assegnate a questa area sono rivolte alle 'macro-attività' previste dal decreto attuativo del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017 e riportate all'allegato B) del presente atto. Esse devono essere intese come risorse che vanno ad integrare le risorse già messe a disposizione con il PR FSE + 2021-2027 in corso di avvio, quelle già ripartite con il Piano per la non autosufficienza – PRINA 2022-2024 (DCR 342/2023), nonché quelle destinate agli interventi attivati dai territori a valere sulla Legge 112/2016.

In particolare, si ritiene di garantire azioni, servizi e interventi socio assistenziali, mediante i quali si realizzano l'inclusione sociale, socio-educativa e socio-lavorativa e la Vita indipendente delle persone con disabilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - ✓ 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - ✓ 10% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 50% criterio sociale di cui:
 - ✓ 25% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - ✓ 25% incidenza tasso disabilità sulla popolazione residente secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile.

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**IMPORTO € 90.000,00**

Le risorse del FNPS – 2023 assegnate a questa area sono destinate, in particolare, a sostenere ed incrementare l'assistenza a domicilio, anche alla presenza di personale qualificato per l'assistenza continuativa domiciliare, della persona anziana non autosufficiente, con la possibilità di intervenire attraverso il sostegno economico, al fine di incrementare la percentuale degli utenti assistiti a domicilio ed in coerenza con il vigente Piano per la non autosufficienza – PRINA 2022-2024 (DCR 342/2023) Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della L.R. 11/2015).

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - ✓ 50% popolazione ultrasessantacinquenne residente per Zona sociale secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 50% criterio sociale di cui:
 - ✓ 50% numero dell'invalidità con riconoscimento di accompagnamento secondo gli ultimi dati INPS.

AREA n.3**POVERTÀ'****IMPORTO € 995.979,41**

La conseguente crisi sociale ed economica innescatasi con la pandemia da COVID 19, ha aumentato notevolmente il numero di famiglie e persone che vivono in condizione di povertà e di deprivazione materiale. Le famiglie e persone che si trovano in tali condizioni sociali ed economiche sono a forte rischio di esclusione sociale, per tali motivazioni, la Regione nella sua attività programmatica, tiene conto di una siffatta emergenza sociale che si aggiunge alla già preoccupante situazione che interessava la popolazione prima della pandemia. Nella ripartizione del FNPS anche per l'annualità 2023 è prevista un'area dedicata alla povertà e all'esclusione sociale, anche in complementarietà con i più ampi progetti finanziati con fondi: PON Inclusione, PON I Fead, POR FSE 2021/27, Piano Operativo Complementare, PNRR M5C2 programmi contemplati sia nel Piano Nazionale di contrasto alla povertà che nel del Piano Regionale di contrasto alla povertà 2021/2023. Le risorse del FNPS anno 2023 destinate alla povertà, devono tener conto dei crescenti bisogni legati all'emergenza sanitaria, e nel contempo rispondere al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, ed alla determinazione ancorché formale dei nuovi LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali):

1. potenziamento del servizio sociale professionale;
2. rafforzamento dei servizi per l'attuazione dell'Assegno di Inclusione (ADI) che ricomprende al proprio interno la valutazione multidimensionale, il progetto personalizzato, l'attivazione dei sostegni ed il pronto intervento sociale;
3. servizi per la povertà e la marginalità estrema che ricomprendono l'accessibilità ai diritti esigibili (residenza), presa in carico e accompagnamento per l'accesso alle prestazioni universali, l'housing first ed infine gli interventi di sostegno materiali.

Sulla base di quanto sopra esposto e, tenuto conto delle risorse del FNPS assegnate alla Regione Umbria, della programmazione comunitaria e nazionale, delle varie aree di intervento, le risorse quota parte del Fondo in oggetto da destinare a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico in base alla popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT,
- 50% criterio sociale di cui:
 - ✓ 40% incidenza povertà secondo i dati dell'Osservatorio regionale sulle povertà – indice della povertà relativa alla popolazione residente;
 - ✓ 10% criterio sociale sulla base dell'incidenza delle famiglie 'sicuramente povere' – indice della povertà assoluta della popolazione residente.

DISAGIO ADULTI (dipendenze, salute mentale)**IMPORTO € 50.000,00**

Le risorse del FNPS - 2023 che si prevede di dedicare a questa area sono rivolte a sostenere, prioritariamente, l'accesso, la valutazione ed il sostegno all'inclusione sociale in armonia a quanto previsto nella DCR 342/2023.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 50% criterio sociale di cui:
 - ✓ 25% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - ✓ 25% incidenza tasso disabilità sulla popolazione residente secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile.

AREA n.4 MULTIUTENZA**IMPORTO € 190.000,00** - Integrazione cittadini stranieri regolarmente soggiornanti

Le risorse derivanti dal FNPS – 2023 e destinate a questa macro-area sono pari a euro 190.000,00 e verranno ripartite alle Zone sociali con una deliberazione di Giunta Regionale adottata ex d.lgs. 286/1998 che, mediante la definizione di criteri di riparto, linee di indirizzo e vincoli, costituisce la cornice di riferimento comune per la realizzazione dei Piani territoriali di intervento per la gestione associata dei servizi per l'integrazione rivolti alla generalità dei cittadini stranieri e ai nuclei familiari in condizione di regolare presenza sul territorio, consentendo di indirizzare la progettazione di zona secondo le esigenze prioritarie rilevate sul territorio, entro una logica di coordinamento e di sostenibilità dei servizi a forte utenza straniera e nel quadro di una programmazione finalizzata a far fronte anche alle nuove fragilità socio-economiche derivanti dagli effetti della pandemia e incentrata su approcci di tipo preventivo e collaborativo tra Regione e Enti locali e su strategie di rete con altri soggetti istituzionali e del privato sociale. Dette risorse saranno iscritte al cap. 02718_S del Bilancio regionale.

SUPERVISIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**IMPORTO € 167.000,00**, come previsto dal Decreto 22/10/2021, finanziamento integrativo a quello riconosciuto ai territori a valere sul PNRR.

Tale servizio viene ricompreso, ai sensi del Piano sociale nazionale 2021-2023, tra i LEPS come descritto al capitolo 2.7.2. che qui si fa proprio. Nello specifico si evidenzia che la supervisione degli assistenti sociali si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale dell'operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell'azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l'operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori. L'obiettivo primario si identifica con il miglioramento della qualità delle prassi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali e viene posta attenzione anche agli elementi relativi al piano amministrativo delle procedure, nonché elementi propri del rapporto fra assistenti sociali/operatori sociali ed Ente, con il comune obiettivo finale di individuare le criticità emergenti e i possibili miglioramenti della qualità complessiva – professionale e amministrativa – del servizio reso a favore delle persone. L'attività di supervisione, pertanto, consiste nell'analisi delle pratiche professionali messe in atto dagli assistenti sociali e in generale dagli operatori sociali. Il gruppo attiva una riflessione orientata prevalentemente al procedimento professionale sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale.

La supervisione ha lo scopo di aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell'organizzazione, a sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi.

Mentre la supervisione non è né controllo tecnico – amministrativo né supervisione psicologica

L'obiettivo generale è la garanzia di un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di una strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l'equilibrio.

Nello specifico gli obiettivi sono:

- rafforzamento della identità professionale individuale;
- elaborazione dei vissuti emotivi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali;
- ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi;
- ridimensionamento della tendenza al fare e alla concretezza dei bisogni, sostenendo l'acquisizione o il consolidamento di competenze riflessive e autoriflessive;
- sostegno al desiderio e al bisogno di prospettive, nella direzione della valorizzazione delle competenze, anche di programmazione, della professione;
- dare spazio, attraverso l'esperienza di gruppo, alla riflessione condivisa; valorizzazione, attraverso la possibilità di raccontarsi, delle strategie adottate, delle buone pratiche messe in atto, delle capacità di *problem solving* utilizzate;

- orientamento dell'attività alla raccolta di dati e di stimoli, anche come base per future iniziative di sistematizzazione delle conoscenze e delle esperienze e ricerca.

Destinatari

- Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale.
- Altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc..).

Funzioni

Compito fondamentale della supervisione è quello di sostenere l'operatore sociale nell'elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nell'identità professionale, nella rielaborazione dell'esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti per fare un uso di sé finalizzato alla professione, sul piano organizzativo-istituzionale, ovvero nella capacità di incidere sulle decisioni e di negoziare con l'organizzazione di appartenenza, sul piano tecnico-metodologico.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base alla popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT.

DIMISSIONI PROTETTE (solo interventi integrativi sociali)

IMPORTO € 167.000,00, come previsto dal Decreto 22/10/2021, finanziamento integrativo a quello che riconosciuto ai territori a valere sul PNRR.

Servizio denominato *Dimissioni protette per utenza che può fare riferimento ad un domicilio* viene ricompreso, ai sensi del Piano sociale nazionale 2021-2023, tra i LEPS come descritto al capitolo 2.7.3. che qui si fa proprio.

Viene individuato quale LEPS in ambito sociale quello per il quale al paziente in dimissione protetta devono essere assicurate, con spesa a carico del Comune per l'intervento del servizio sociale territoriale, oltre alle prestazioni già garantite quale LEA sanitario dal DPCM 12.1.2017 di cui all'art. 22, commi 4 e 5 le prestazioni sociali ad esse integrative e le prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio.

Nello specifico si precisa che vengono distinte due tipologie di servizio, la prima rivolta all'utenza che può fare riferimento ad un domicilio e quindi "tornare a casa", la seconda rivolta all'utenza che non ha questa possibilità.

Il target in generale di riferimento è rappresentato da persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato.

L'accesso al sostegno a domicilio è subordinato alla valutazione multidimensionale del grado di vulnerabilità che valuta le quattro dimensioni (sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale).

In particolare tuttavia il servizio è rivolto anche rispetto alle persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico, ovvero la popolazione ultrasessantacinquenne residente per Zona sociale secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 50% criterio sociale ovvero, numero dell'invalidità con riconoscimento di accompagnamento secondo gli ultimi dati INPS.

LINEE DI INDIRIZZO SULL'INTERVENTO CON I BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ (P.I.P.P.I.) - art. 3 del Decreto 04/09/2019.**IMPORTO € 62.500,00**

L'art. 4 del decreto di riparto del Fondo stabilisce che sulla quota del FNPS destinata alle Regioni sono finanziate azioni volte all'implementazione di *Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)*, di cui all'Accordo in Conferenza Unificata del 21/12/2017 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e Autonomie Locali (Allegato D al Decreto interministeriale 22/10/2021).

Ciascuna Regione, pertanto, dovrà garantire nell'ambito della propria programmazione una diffusione del Programma, in termini di risorse e numero di Ambiti territoriali coinvolti, pari a quella delle precedenti edizioni con l'impegno, in coerenza con quanto disposto dal Piano sociale nazionale, di estendere, in prospettiva, il Programma P.I.P.P.I. in tutti gli ambiti in cui siano presenti le condizioni per attuarlo.

Ai fini della individuazione della zona sociale nella quale attivare l'edizione PIPPI, 13 la Regione Umbria ha inviato la nota pec, Prot. n. 0034820 del 16/02/2024, con la quale le zone sociali interessate alla sperimentazione del programma sono state invitate a far pervenire al Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali ed integrazione sanitaria la propria istanza di candidatura, entro il termine prefissato del 01/03/2024.

Tenuto conto che entro la data suddetta, fissata quale termine ultimo per la presentazione della candidatura, è pervenuta una sola domanda di partecipazione all'edizione PIPPI 13 da parte della Zona sociale n. 9, Comune capofila di Spoleto (nota PEC Prot. n. 0017145 del 29/02/2024), tale Zona sociale potrà utilizzare le risorse disponibili, pari ad Euro 62.500,00, dando attuazione nel proprio territorio al Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile, come da allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto.

INDIRIZZI E VINCOLI PER LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA (ai sensi dell'art. 268 comma 2 lett. e) della legge regionale n. 11/2015)

- metodo della programmazione sociale di territorio;
- esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei Comuni;
- gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale territoriale;
- costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il piano sociale regionale, destinando, in via prioritaria, a tale fine, le risorse trasferite.

Quanto all'obbligo di rendicontazione delle risorse trasferite, previo monitoraggio, dei risultati raggiunti (nel rispetto di quanto imposto dell'art. 268, co. 2 lett. b) e c) della l.r. 11/2015), esso graverà sul Comune capofila di Zona sociale.

Dal punto di vista dei termini e delle modalità della rendicontazione delle risorse di cui al presente atto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3, del Decreto 22/10/2021, il quale stabilisce che l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli Ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalità di cui all'Allegato E del medesimo Decreto. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. Mentre il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Quanto alla rendicontazione delle risorse di almeno il 75% del FNPS 2021 e la parte del FNPS 2020 non superiore al 25% non ancora rendicontato, quale condizione per l'ottenimento delle risorse del FNPS 2023 di cui al presente atto, è in stato di inserimento nel SIOSS dati da parte dei Comuni capofila di zona sociale/Unione dei comuni del Trasimeno, in base alle indicazioni a loro fornite con nota regionale prot. 032036 del 13-02-2023.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALL. A-RIPARTO FNPS anno 2023

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023		€ 6.444.958,82		NOTE
DECRETO DI RIPARTO del 22 ottobre 2021 registrato dalla				
AREE	ATTIVITA'/INTERVENTI/	risorse	inc%	
area 1	FAMIGLIA E MINORI: INFANZIA, ADOLESCENZA E RESPONSABILITA' FAMILIARI	3.222.479,41	50,00%	VINCOLO DA DM
	ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	800.000,00	12,41%	
area 2	PERSONE CON DISABILITA'	700.000,00	10,86%	
	ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	90.000,00	1,40%	
area 3	POVERTA'	995.979,41	15,45%	
	DISAGIO ADULTI (dipendenze, salute mentale)	50.000,00	0,78%	
area 4	MULTIUTENZA	190.000,00	2,95%	
Supervisione degli assistenti sociali		167.000,00	2,59%	QUOTA PREVISTA DA DM
AZIONI DI SISTEMA a rilevanza regionale MAX 1% risorse		-		
Dimissioni protette		167.000,00	2,59%	QUOTA PREVISTA DA DM
quota destinata al P.I.P.I. (art. 3 del DM di riparto del FNPS		62.500,00	0,97%	QUOTA PREVISTA DA DM
TOT		6.444.958,82	100,00%	

ALL. B - RIP. PER ZS anno 2023

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI anno 2023									
ZONE SOCIALI	AREA 1		AREA 2		AREA 3		DIMISSIONI PROTETTE	SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI	TOTALE RISORSE TRASFERITE
	FAMIGLIA E MINORI	ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	DISABILITA'	ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	POVERTA'	DISAGIO ADULTI			
1 - CITTA' DI CASTELLO	286.579,02	67.947,38	59.946,92	7.170,51	86.442,72	4.298,40	13.305,27	14.494,21	540.184,44
2 - PERUGIA	743.688,16	171.428,37	156.137,16	17.665,41	221.626,87	11.145,06	32.779,15	37.161,10	1.391.631,27
3 - ASSISI	234.479,34	53.785,44	48.695,47	6.100,46	70.430,89	3.494,68	11.319,75	11.809,44	440.115,48
4 - MARSCIANO	208.026,61	52.009,97	44.776,75	5.667,35	64.713,71	3.212,74	10.516,09	10.850,82	399.774,04
5 - UNIONE DI COMUNI DEL TRASIMENO	213.482,40	53.048,43	45.901,62	5.961,53	65.597,57	3.282,81	11.061,95	10.999,02	409.335,34
6 - NORCIA	41.429,10	10.442,69	9.206,79	1.337,17	12.914,83	654,98	2.481,20	2.165,48	80.632,24
7 - GUBBIO	188.842,17	49.480,17	42.192,97	5.809,35	60.608,41	3.022,03	10.779,58	10.162,46	370.897,15
8 - FOLLIGNO	356.808,28	89.442,44	77.517,07	11.625,70	110.811,69	5.544,37	21.572,13	18.580,26	691.901,94
9 - SPOLETO	166.093,67	43.673,86	36.930,16	5.362,85	52.795,55	2.641,46	9.951,06	8.852,45	326.301,05
10 - TERNI	466.237,80	121.125,67	105.537,98	13.437,70	147.009,27	7.493,20	24.934,40	24.649,65	910.425,67
11 - NARNI	178.783,53	48.203,30	40.768,43	5.340,48	57.589,33	2.906,05	9.909,56	9.656,24	353.156,91
12 - ORVIETO	138.029,33	39.412,27	32.388,67	4.521,48	45.438,57	2.304,23	8.389,86	7.618,87	278.103,29
TOTALE	3.222.479,41	800.000,00	700.000,00	90.000,00	995.979,41	50.000,00	167.000,00	167.000,00	6.192.458,82

ALL. C - RIPARTO PER MACROATTIVITA'

Allegato C

Ripartizione delle risorse tra macroattività*

ANNO 2023

	Macroattività	Area 1		Area 2		Area 3		Area 4
		Famiglia e minori	Anziani autosufficienti	Disabili	Anziani non autosufficienti	Povertà	Disagio adulti, dipendenze, salute mentale	Multiutenza
A.	Accesso, valutazione e progettazioni	90.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00
B.	Misure per il sostegno e l'inclusione sociale	850.000,00	250.000,00			745.979,41	45.000,00	185.000,00
C.	Interventi per favorire la domiciliarità	444.979,41	150.000,00	350.000,00	50.000,00			
D.	Centri servizi, diurni e semi-residenziali		150.000,00	150.000,00		100.000,00		
E.	Strutture comunitarie e residenziali	1.900.000,00	200.000,00	150.000,00	35.000,00			
		3.284.979,41	800.000,00	700.000,00	90.000,00	995.979,41	50.000,00	190.000,00
Supervisione degli assistenti sociali						€ 167.000,00		
SISTEMA a rilevanza regionale MAX 1% risorse co						€ 0,00		
Dimissioni protette						€ 167.000,00		
* Per la definizione puntuale degli interventi e servizi riferibili alle macroattività, si veda il decreto attuativo								

ALL. D - P.I.P.P.I.

ALLEGATO D
Implementazione delle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) anno 2023

RISORSE della quota del FNPS dell'area "Famiglia e minori" destinate all'implementazione negli Ambiti Territoriali (A.T.) del Programma P.I.P.P.I. (minimo € 62.500,00 per ambito)	€ 62.500,00
Indicazione N. Ambiti aderenti	2 ZONE SOCIALI CHE FIGURANO COME UNICO AMBITO E DIVIDONO EQUAMENTE LE RISORSE ASSEGNATE
DENOMINAZIONE AMBITI TERRITORIALI ADERENTI	LIVELLO DI ADESIONE PER CIASCUN A.T. (A-avanzato; B-base)
Zona sociale n.9 , Comune capofila SPOLETO	Livello base